

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

il **Liceo Artistico “Gaetano Chierici”** con sede legale in Reggio Emilia, Viale Nobili 1, C.F. 80013050358, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Elena Ferrari,

e

COMUNE DI REGGIO EMILIA SERVIZIO CULTURA INTERCULTURA GIOVANI UNIVERSITA' (MUSEI CIVICI e BIBLIOTECA PANIZZI) con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini 1 - Codice Fiscale/P.Iva 00145920351 rappresentata dal Dirigente del Servizio Dott.Nando Rinaldi

dette anche “Parti “

PREMESSA

- Il Liceo Artistico Statale “Gaetano Chierici” di Reggio Emilia, nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, promuove la valorizzazione delle competenze artistiche e creative degli studenti attraverso esperienze formative e culturali sul territorio.
- Il Comune di Reggio Emilia, in particolare i Musei Civici e la Biblioteca Panizzi quali istituzioni di riferimento nel panorama culturale di Reggio Emilia, hanno tra i propri obiettivi la diffusione della cultura e la promozione di progetti partecipativi.
- Entrambe le parti riconoscono l’importanza di collaborazioni stabili e strutturate per la crescita culturale, educativa e sociale della comunità.

Si conviene quanto segue.

Articolo 1 – OGGETTO

Il presente protocollo d’intesa definisce le modalità di collaborazione tra il Liceo Artistico “G. Chierici” e il **COMUNE DI REGGIO EMILIA SERVIZIO CULTURA INTERCULTURA**

GIOVANI UNIVERSITA' (MUSEI CIVICI e BIBLIOTECA PANIZZI) per la progettazione e la realizzazione di iniziative condivise, quali:

- Mostre, rassegne, eventi culturali;
- Laboratori creativi e formativi per studenti;
- Progetti di FSL (ex PCTO, Formazione Scuola Lavoro);
- Produzione di materiali comunicativi (manifesti, cataloghi, merchandising, contenuti digitali);
- Attività di promozione e produzione culturale.
- Iniziative di valorizzazione e rigenerazione urbana

Articolo 2 – FINALITÀ

- Rafforzare il legame tra scuola e territorio, valorizzando il ruolo culturale del Liceo Artistico.
- Favorire la crescita artistica e professionale degli studenti.
- Promuovere la partecipazione attiva della cittadinanza attraverso iniziative culturali.

Articolo 3 – DURATA

Il presente protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo previo accordo scritto delle parti approvato dai competenti organi.

Articolo 4 – IMPEGNI DELLE PARTI

Il Liceo Artistico “G. Chierici” si impegna a:

- Coinvolgere docenti, studenti e famiglie nelle attività previste dal protocollo;
- Inserire le iniziative nel PTOF, ove pertinente;

- Mettere a disposizione spazi, competenze e materiali utili alla realizzazione delle iniziative;
- Curare la comunicazione interna e favorire la partecipazione scolastica ai progetti.

II COMUNE DI REGGIO EMILIA - SERVIZIO CULTURA INTERCULTURA GIOVANI UNIVERSITA' (MUSEI CIVICI e BIBLIOTECA PANIZZI) si impegna a:

- Mettere a disposizione i proprio spazi, competenze e materiali utili alla realizzazione delle iniziative;
- Garantire la visibilità del Liceo nelle attività co-progettate e condivise;
- Collaborare alla progettazione delle attività e alla definizione dei calendari che vedono le parti coinvolte.

Articolo 5 – ORGANIZZAZIONE E REFERENTI

Le parti individuano un **referente operativo** per la gestione e il coordinamento delle attività.

È istituito un **tavolo di lavoro condiviso** , che si riunirà almeno due volte all'anno per la programmazione e la verifica delle azioni **e il monitoraggio dei risultati raggiunti** .

Vengono individuati come Referenti:

- per il Comune di Reggio Emilia la dott.ssa Chiara Pellicciari
- per il liceo Chierici il Prof. Stefano Bertini

Articolo 6 – COMUNICAZIONE

Entrambe le parti si impegnano a:

- scambiarsi il reciproco utilizzo dei propri loghi istituzionali – al fine di apporli negli strumenti di comunicazione;
- promuovere la comunicazione dei progetti condivisi attraverso i propri canali di comunicazione, anche digitali e a sostenerne la diffusione verso soggetti pubblici e privati interessati (biblioteche, scuole, università, archivi, altri musei, eventuali altri spazi individuati).

Articolo 7 – ASPETTI ECONOMICI

Il presente protocollo non comporta oneri economici diretti per le parti.

La puntuale definizione in merito alla realizzazione di singole iniziative e relativi aspetti economici saranno eventualmente oggetto di approvazione di successivi accordi di dettaglio.

Articolo 8 – COPERTURA ASSICURATIVA

Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente Protocollo, nonché degli studenti che potrebbero frequentare i locali e i laboratori del Comune di Reggio Emilia ospitante per lo svolgimento di lezioni, tirocini, esercitazioni, workshop, incontri, seminari e quant'altro.

Articolo 9 – TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Entrambe le Parti consentiranno al personale incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Protocollo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

Le Parti garantiscono inoltre l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nella realizzazione delle singole attività che saranno successivamente avviate in attuazione della presente convenzione. Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili. Nell'esecuzione del presente Protocollo, l'utilizzo di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione non comporta alcun onere in capo all'altra parte.

Articolo 10 – PRIVACY

Le parti si impegnano al rispetto della normativa sulla privacy (GDPR) e si somministreranno vicendevolmente la propria liberatoria privacy in caso di necessità.

Articolo 11 – RECESSO

Le parti potranno recedere unilateralmente dal presente Protocollo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mediante comunicazione via pec /con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 15 giorni di preavviso. Lo scioglimento della collaborazione non comporta per le parti alcun obbligo di rimborso di spese finanziate o da sostenersi per la realizzazione dei progetti avviati.

Articolo 12 – CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Protocollo.

Salvo causa di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente contratto , lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da un atto scritto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il Foro di Reggio Emilia quale foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Articolo 15 – REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso.

Articolo 16 – FIRMA E SOTTOSCRIZIONE

Letto, confermato e sottoscritto.

Reggio Emilia,

Per il Liceo Artistico Statale "G. Chierici"

Il Dirigente Scolastico

Elena Ferrari

Per il COMUNE DI REGGIO EMILIA

SERVIZIO CULTURA INTERCULTURA GIOVANI UNIVERSITA'

Il Legale Rappresentante

Nando Rinaldi
